



Decreto rep. n. 599 (prot. n. 1022214) del 7 maggio 2024

Publicato all'Albo Ufficiale dell'Università degli Studi di Firenze con n. 5821/2024

La Rettrice

Visti gli artt. 5, 11 e 13 dello Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;

Visto l'art. 16 del R.D.L. n. 1071/1935 recante "Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore";

Visto il Regolamento disciplinare per gli Studenti emanato con D.R. n. 78 (prot. n. 10480) del 7.02.2014;

Vista la proposta di revisione del Regolamento Disciplinare per gli Studenti presentata dall'Unità di processo Affari Legali e Contenzioso con particolare riferimento agli artt. 1, 2, 6, 7 e 13;

Visto il parere favorevole e le osservazioni della Commissione Affari Generali espresse nell'adunanza dell'8.03.2024;

Visto il parere del Comitato Tecnico -Amministrativo espresso a seguito dell'adunanza del 4.04.2024;

Preso atto della delibera del Senato Accademico adottata nell'adunanza del 22.04.2024;

DECRETA

sono emanate le seguenti modifiche al testo del Regolamento disciplinare per gli Studenti emanato con D.R. n. 78/2014:

- all'art. 1, comma 2, dopo le parole "ai corsi di laurea" e prima di "agli altri corsi di studio e formazione dell'Ateneo" sono introdotte le seguenti "di dottorato, alle scuole di specializzazione e";
- l'art. 2, comma 1, lett. b), è riformulato come segue "b) arrechi pregiudizio alla disciplina universitaria, all'ordinata e civile convivenza all'interno dei locali universitari ed all'ordinato svolgimento della vita universitaria;"
- l'art. 2, comma 1, lett. c) è sostituito come segue: c) alteri o modifichi qualunque atto o documento, anche informatico, relativo alla propria o all'altrui carriera universitaria;
- all'art. 2, comma 1, dopo la lett. c) è introdotta la lett. d) nella seguente formulazione "d) provochi offesa o danno ai componenti della comunità universitaria";
- l'art. 6, comma 2, è riformulato come segue "Il Rettore, non appena ricevuta la notizia dell'illecito disciplinare può compiere le attività necessarie a valutare se essa richieda o meno l'apertura del procedimento disciplinare.";



- all'art. 6, dopo il comma 4, sono introdotti i commi da 4-bis a 4-octies con la seguente formulazione

“4-bis. Prima dell'avvio e della definizione del procedimento disciplinare, il Rettore può applicare misure cautelari nei riguardi dello studente qualora ricorra almeno una delle seguenti esigenze:

- a) pericolo per l'incolumità dei membri della comunità accademica;
- b) pericolo di reiterazione di fatti della stessa natura;
- c) gravi motivi che devono essere esplicitati nel provvedimento cautelare riferibili alle fattispecie di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del presente Regolamento.

4-ter. Le misure cautelari sono:

- a) l'interdizione temporanea da uno o più corsi, oppure dalle attività didattiche, di servizio e di tirocinio;
- b) l'esclusione da uno o più esami di profitto;
- c) l'interdizione dall'accesso ai locali universitari.

4-quater La durata della misura cautelare non può essere superiore a 90 giorni.

4-quinquies Le misure cautelari sono comunicate allo studente con le modalità previste dall'art. 7, comma 2-bis, del presente regolamento.

4-sexies Nella determinazione della sanzione disciplinare è computato il periodo in cui è stata applicata la misura cautelare qualora detta misura corrisponda alla sanzione da irrogare.

4-septies Nel caso di adozione della misura cautelare il Rettore deve avviare il procedimento disciplinare entro i successivi 8 giorni a pena di decadenza della misura stessa.

4-octies Nel caso di applicazione delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 4, comma 1, lett. b), c) e d), nonché delle misure cautelari, l'erogazione degli emolumenti economici relativi al dottorato di ricerca, alla scuola di specializzazione e all'attività di tutoraggio è contestualmente sospesa compatibilmente con le specifiche disposizioni normative e regolamentari di settore.”;

- all'art. 7 dopo il comma 2 è introdotto il comma 2-bis con la seguente disposizione “2-bis. L'avviso è comunicato allo studente all'indirizzo di posta elettronica certificata, ovvero nel caso in cui lo studente ne sia sprovvisto, all'indirizzo di posta elettronica ordinaria istituzionale o mediante



raccomandata con ricevuta di ritorno”;

- l’art. 13, comma 1, è sostituito come segue: “La sanzione disciplinare è comunicata presso il domicilio eletto dallo studente, ovvero secondo le modalità di cui all’art. 7, comma 2 – bis nel caso in cui non abbia provveduto a detta elezione.
- all’art. 14, comma 1, aggiungere dopo “Contro i provvedimenti disciplinari” le parole “e le misure cautelari”.

in recepimento delle predette modifiche è emanato il seguente:

“Regolamento disciplinare per gli Studenti

Art. 1. Oggetto e ambito di applicazione.

1. Il presente Regolamento disciplina, in attuazione dell’art. 16 R.D.L. 20 giugno 1935, n. 1071, le sanzioni applicabili agli studenti dell’Università degli Studi di Firenze per la commissione degli illeciti disciplinari di cui all’art. 2.
2. Agli effetti del presente Regolamento si intendono per studenti coloro che siano iscritti ai corsi di laurea, di dottorato, alle scuole di specializzazione e agli altri corsi di studio e formazione dell’Ateneo.
3. Sono considerati studenti, agli effetti del presente Regolamento, anche gli iscritti ad altre università, ancorché straniere, comunque ammessi alla frequenza dei corsi di cui al comma precedente o alla fruizione di altre attività didattiche, compresi gli esami di profitto.

Art. 2 Illecito disciplinare.

1. Costituisce illecito disciplinare qualunque fatto commesso con dolo o colpa grave dallo studente all’interno dei locali dell’Ateneo, o di altre sedi con esso convenzionate, quando: a) provochi danneggiamenti ai beni mobili o immobili di cui l’Ateneo è proprietario o che sono dallo stesso detenuti o posseduti a qualunque titolo; b) arrechi pregiudizio alla disciplina universitaria, all’ordinata e civile convivenza all’interno dei locali universitari ed all’ordinato svolgimento della vita universitaria; c) alteri o modifichi qualunque atto o documento, anche informatico, relativo alla propria o all’altrui carriera universitaria; d) provochi offesa o danno ai componenti della comunità



universitaria.

2. Costituisce, inoltre, illecito disciplinare qualsiasi condotta, che sia gravemente offensiva dell'immagine dell'Università nonché offensiva della dignità di studenti, docenti, personale tecnico-amministrativo o di qualsiasi altro soggetto autorizzato a frequentare i locali dell'Università e sia altresì discriminatoria della loro etnia, religione, genere, orientamento sessuale e del loro orientamento politico.

3. Non costituisce illecito disciplinare la partecipazione a manifestazioni collettive e ad ogni altra forma di protesta, purché avvenga nel rispetto dei diritti di coloro che non vi aderiscono e senza pregiudizio per persone e cose in conformità agli articoli 17 e 18 della Costituzione.

Art. 3. Provvedimenti disciplinari.

1. Le condotte di cui all'art. 2 comportano responsabilità disciplinare e prefigurano, a carico dei trasgressori, l'applicazione delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

2. L'eventuale pendenza di un procedimento penale per i fatti oggetto del procedimento disciplinare non comporta l'automatica sospensione di quest'ultimo procedimento.

3. L'irrogazione della sanzione disciplinare non preclude all'Ateneo la possibilità di agire in sede civile e penale anche al fine di richiedere eventuali risarcimenti dei danni subiti in conseguenza dei comportamenti di cui ai commi precedenti.

Art. 4. Tipologia dei provvedimenti disciplinari.

1. Le sanzioni che possono essere comminate, salva ogni diversa previsione legislativa, sono le seguenti: a) ammonizione verbale; b) interdizione temporanea da uno o più corsi di insegnamento; c) sospensione da uno o più esami di profitto per un periodo non superiore a sei mesi; d) esclusione temporanea dall'Università con conseguente perdita delle sessioni di esame.

2. La competenza disciplinare sullo studente spetta, per la sanzione di cui alla lett. a) al Rettore; per le sanzioni di cui alle lett. b) e c) alla Commissione di disciplina di cui al successivo art. 5; per la sanzione di cui alla lett. d) al Senato Accademico.



Art. 5. Commissione di disciplina.

Il Senato Accademico, nomina, su proposta del Rettore, una Commissione di disciplina composta da due professori di ruolo dell'Ateneo ed uno studente nominato fra quelli eletti negli organi centrali con esclusione di quelli che compongono il Senato.

Art. 6. Notizia dell'illecito disciplinare e attività di indagine.

1. Chiunque sia venuto a conoscenza di un fatto che possa configurare illecito disciplinare, secondo quanto previsto dall'art. 2, ne dà immediata informazione per iscritto al Rettore.

2. Il Rettore, non appena ricevuta la notizia dell'illecito disciplinare può compiere le attività necessarie a valutare se essa richieda o meno l'apertura del procedimento disciplinare.

3. Le indagini non possono durare più di novanta giorni.

4. Ove a seguito di tale indagine ritenga che sussistano gli elementi per procedere, il Rettore avvia il procedimento disciplinare.

4-bis. Prima dell'avvio e della definizione del procedimento disciplinare, il Rettore può applicare misure cautelari nei riguardi dello studente qualora ricorra almeno una delle seguenti esigenze:

- a) pericolo per l'incolumità dei membri della comunità accademica;
- b) pericolo di reiterazione di fatti della stessa natura;
- c) gravi motivi che devono essere esplicitati nel provvedimento cautelare riferibili alle fattispecie di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del presente Regolamento.

4-ter. Le misure cautelari sono:

- a) l'interdizione temporanea da uno o più corsi, oppure dalle attività didattiche, di servizio e di tirocinio;
- b) l'esclusione da uno o più esami di profitto;
- c) l'interdizione dall'accesso ai locali universitari.

4-quater. La durata della misura cautelare non può essere superiore a 90 giorni.

4-quinquies. Le misure cautelari sono comunicate allo studente con le modalità previste dall'art. 7, comma 2-bis, del presente regolamento.

4-sexies. Nella determinazione della sanzione disciplinare è computato il periodo in cui è stata applicata la misura cautelare qualora detta misura corrisponda alla sanzione da irrogare.



4-septies. Nel caso di adozione della misura cautelare il Rettore deve avviare il procedimento disciplinare entro i successivi 8 giorni a pena di decadenza della misura stessa.

4-octies. Nel caso di applicazione delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 4, comma 1, lett. b), c) e d), nonché delle misure cautelari, l'erogazione degli emolumenti economici relativi al dottorato di ricerca, alla scuola di specializzazione e all'attività di tutoraggio è contestualmente sospesa compatibilmente con le specifiche disposizioni normative e regolamentari di settore.

Art. 7. Diritti dello studente sottoposto al procedimento.

1. Il Rettore invia allo studente l'avviso di apertura del procedimento che contiene la contestazione in forma chiara e precisa del fatto addebitato.

2. L'avviso indica la data in cui deve avvenire l'audizione dello studente sottoposto al procedimento nonché rende noto a questo che è in sua facoltà: a) presentarsi in ogni momento dinanzi al Rettore per essere ulteriormente ascoltato in ordine ai fatti che sono contestati; b) farsi assistere da persona di sua fiducia; c) presentare, in ogni stato del procedimento, memorie difensive ed eventuali documenti a discolta ed indicare eventuali prove da assumere; d) prendere visione ed estrarre copia degli atti del fascicolo che lo riguarda.

2-bis. L'avviso è comunicato allo studente all'indirizzo di posta elettronica certificata, ovvero nel caso in cui lo studente ne sia sprovvisto, all'indirizzo di posta elettronica ordinaria istituzionale o mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 8. Chiusura del procedimento.

1. All'esito di questa fase del procedimento il Rettore, qualora non ritenga di dover archiviare, redige una relazione scritta nella quale vengono ricostruiti i fatti e adotta ovvero propone alla Commissione di disciplina, o al Senato Accademico, i provvedimenti conseguenti entro trenta giorni.

Art. 9. Ammonizione.

Qualora ritenga di applicare l'ammonizione, il Rettore vi procede verbalmente. 2. Della irrogazione dell'ammonizione è redatto verbale per i successivi adempimenti di cui all'art. 13.



Art. 10. Interdizione temporanea da uno o più corsi di insegnamento. Sospensione da uno o più esami o altra forma di verifica di profitto.

1. Il Rettore qualora ritenga di proporre l'applicazione della sanzione dell'interdizione temporanea da uno o più corsi di insegnamento determinati ovvero la sospensione da uno o più esami per un periodo non superiore a sei mesi, inoltra alla Commissione di disciplina la proposta, corredata dagli atti di indagine compiuti.
2. La Commissione di disciplina invita lo Studente a presentarsi per essere ascoltato.
3. L'invito a comparire contiene l'indicazione della proposta di sanzione disciplinare avanzata dal Rettore e l'avviso della facoltà di prendere visione delle attività sino a quel momento compiute, di presentare memorie e di essere assistito da persona di sua fiducia.
4. La Commissione di disciplina delibera, sentito lo studente, la durata dell'interdizione, comunque non superiore a sei mesi e gli esami o le altre forme di verifica ai quali si riferisce.

Art. 11. Esclusione temporanea dall'Ateneo.

1. Il Rettore, qualora ritenga di proporre l'esclusione temporanea dall'Ateneo con conseguente perdita delle sessioni di esami trasmette la sua proposta al Senato Accademico.
2. Il Senato Accademico invita lo Studente a presentarsi per essere ascoltato.
3. L'invito a comparire contiene l'indicazione della proposta di sanzione disciplinare avanzata dal Rettore e l'avviso della facoltà di prendere visione delle attività sino a quel momento compiute, di presentare memorie e di essere assistito da persona di sua fiducia.
4. Delle attività del Senato Accademico è redatto verbale in forma riassuntiva.

Art. 12. Forma dei provvedimenti disciplinari

1. I provvedimenti di cui all'art. 9 e 10 del presente Regolamento devono essere motivati e trasmessi al Rettore per gli adempimenti di cui all'art. 13.

Art. 13. Adempimenti.

1. La sanzione disciplinare è comunicata presso il domicilio eletto dallo studente, ovvero secondo le modalità di cui all'art. 7, comma 2 – bis nel caso in cui non abbia provveduto a detta elezione.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

2. Dell'applicazione della sanzione dell'esclusione temporanea dall'Ateneo viene data comunicazione a tutti gli Atenei.
3. Ai sensi dell'art. 16 comma 8 del R.D.L. n. 1071/1935, tutte le sanzioni disciplinari sono registrate nella carriera universitaria studente entro un congruo termine.
4. Le sanzioni irrogate a studenti, temporaneamente ospiti dell'Ateneo, sono comunicate alle università di rispettiva appartenenza.

Art. 14 Reclamo.

1. Contro i provvedimenti disciplinari e le misure cautelari di cui al presente regolamento è ammesso reclamo ai sensi dell'art. 49 dello Statuto.”

Visto del Dirigente

Dott. Massimo Benedetti

Firmato

La Rettrice

Prof.ssa Alessandra Petrucci

Firmato